



CITTÀ DI POTENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2014, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 9 settembre 2014 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 107 del 19 dicembre 2014, n. 37 del 29 aprile 2016 e n. 30 del 30 marzo 2017.

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI	5
<i>Articolo 1 - Oggetto.....</i>	<i>5</i>
TITOLO I - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	5
CAPO I - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	5
<i>Articolo 2 - Presupposto impositivo IMU</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3 - Soggetti passivi</i>	<i>6</i>
CAPO II - CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA	6
<i>Articolo 4 - Fabbricati costruiti abusivamente</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5 - Immobili realizzati su aree del Comune</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6 - Alloggi di edilizia residenziale pubblica</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 7 - Custodia giudiziale</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 8 - Immobili condominiali.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 9 - Immobili posseduti dai coniugi in regime di comunione legale</i>	<i>7</i>
CAPO III - BASE IMPONIBILE	7
<i>Articolo 10 - Base imponibile IMU</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 11 - Fabbricati iscritti in catasto</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 12 - Fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 13 - Fabbricati rurali.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 14 - Terreni agricoli.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 15 - Aree edificabili.....</i>	<i>8</i>
CAPO IV - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITÀ FISCALE	9
<i>Articolo 16 - Esenzioni.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 17 - Fabbricati parzialmente costruiti</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 18 - Fabbricati inagibili o inabitabili</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 19 - Determinazione delle aliquote</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 20 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 21 - Abitazione principale.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 22 - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 23 - Alloggi dell'ATER.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 24 - Assimilazioni all'abitazione principale</i>	<i>13</i>

CAPO V - NORME ANTIELUSIVE	13
<i>Articolo 25 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 26 - Aree possedute da coltivatori diretti.....</i>	<i>14</i>
CAPO VI - VERSAMENTI E RISERVA STATALE	14
<i>Articolo 27 - Modalità di effettuazione dei versamenti.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 28 - Quota d'imposta riservata allo Stato.....</i>	<i>14</i>
TITOLO II - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).....	14
CAPO I - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	14
<i>Articolo 29 - Individuazione dei servizi indivisibili</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 30 - Presupposto impositivo TASI.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 31 - Soggetti passivi TASI</i>	<i>15</i>
CAPO II - BASE IMPONIBILE, ALIQUOTE E VERSAMENTI	16
<i>Articolo 32 - Base imponibile TASI.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 33 - Determinazione aliquote TASI.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 34 Esenzioni e detrazioni</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 35 - Versamenti</i>	<i>17</i>
TITOLO III - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	17
CAPO I - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	17
<i>Articolo 36 - Istituzione della TARI</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 37 - Presupposto oggettivo della TARI</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 38 - Servizio di igiene urbana</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 39 - Soggetto attivo del tributo.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 40 - Soggetto passivo del tributo.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 41 - Decorrenza del tributo sui rifiuti</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 42 - Modalità di determinazione della superficie imponibile</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 43 - Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 44 - Piano Finanziario</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 45 - Articolazione della tariffa.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 46 - Utenze domestiche</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 47- Tariffa per le utenze domestiche</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 48 -Tariffa per le utenze non domestiche</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 49 - Tributo giornaliero</i>	<i>24</i>

<i>Articolo 50 -Tributo Provinciale.....</i>	<i>25</i>
CAPO II - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....	25
<i>Articolo 51 - Esclusione dal tributo</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 52 - Esenzioni.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 53 - Rifiuti speciali.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 54 - UTENZE NON DOMESTICHE - Riduzione per avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 55 - UTENZE DOMESTICHE - Riduzione per il compostaggio</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 56 - Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 57 - Riduzione per parrocchie ed organizzazioni di volontariato</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 58 - Agevolazioni per disagio economico e sociale</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 59 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 60 - Mancato o irregolare svolgimento del servizio</i>	<i>31</i>
CAPO III - DENUNCIA E RISCOSSIONE	32
<i>Articolo 61 - Denuncia di inizio occupazione/detenzione, di variazione e di cessazione....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 62 - Riscossione della TARI</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 63 - Minimi riscuotibili</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 64 - Sgravio del tributo</i>	<i>34</i>
TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI IMU, TASI E TARI	35
CAPO I - DICHIARAZIONI ACCERTAMENTO, SANZIONI E RIMBORSI	35
<i>Articolo 65 - Funzionario Responsabile</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 66 - Dichiarazioni</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 67 - Azioni di controllo</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 68 - Sanzioni.....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 69 - Riscossione coattiva.....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 70 - Rateizzazioni</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 71 - Rimborsi e compensazioni</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 72 - Contenzioso.....</i>	<i>39</i>
<i>Articolo 73 - Interpello del contribuente.....</i>	<i>39</i>
CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI	39
<i>Articolo 74 - Norme abrogate</i>	<i>39</i>
<i>Articolo 75 - Efficacia del regolamento.....</i>	<i>39</i>
ALLEGATO A - Utenze non domestiche - Categorie di attività.....	40

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in attuazione della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione, razionalizzazione delle procedure e riduzione degli adempimenti dei contribuenti, la gestione nel Comune di Potenza dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
2. La IUC presenta sia una componente patrimoniale che una riferita ai servizi e si articola nei seguenti tre tributi:
 - a) l'Imposta Municipale Propria (IMU), avente natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
 - b) il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - c) la Tassa sui Rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore dell'immobile e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si conformano ai principi sanciti dallo Statuto dei diritti del Contribuente e dallo Statuto Comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dalle norme richiamate al precedente comma 1, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali vigenti in materia, in quanto compatibili.

TITOLO I - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CAPO I - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 2 - Presupposto impositivo IMU

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune.
2. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze come definite ai successivi articoli 21 e 22, fatta eccezione per i casi in cui le abitazioni siano classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
3. L'imposta non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 3 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'Imposta municipale propria sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

CAPO II - CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA

Articolo 4 - Fabbricati costruiti abusivamente

1. È soggetto passivo dell'imposta il possessore del fabbricato costruito abusivamente, anche se realizzato su suolo altrui, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia.
2. Il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo deve comunque ritenersi fabbricabile dalla data di inizio dei lavori, ancorché non sia ricompreso dagli strumenti urbanistici fra le aree a destinazione edificatoria.

Articolo 5 - Immobili realizzati su aree del Comune

1. Nel caso di concessione di aree in diritto di superficie da parte del Comune per la costruzione di case di tipo economico e popolare, il superficiario è soggetto passivo dell'IMU a decorrere dalla costituzione del diritto.

Articolo 6 - Alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo d'imposta è il concedente.

Articolo 7 - Custodia giudiziale

1. Fatto salvo il caso in cui il giudice non disponga diversamente, il custode giudiziario, se persona diversa dal debitore, è estraneo al rapporto d'imposta relativo all'immobile ricevuto in custodia, che, pertanto, continua a gravare sul debitore.

Articolo 8 - Immobili condominiali

1. Per gli immobili condominiali il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato dall'amministratore, a nome del condominio, dietro comunicazione da trasmettere all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine di versamento del saldo dell'anno cui il pagamento si riferisce.
2. La comunicazione di cui al precedente comma, sottoscritta dall'amministratore del condominio, dovrà riportare gli identificativi toponomastici e catastali degli immobili per i quali è stato effettuato il pagamento e i nominativi dei relativi titolari con le rispettive quote di possesso.

Articolo 9 - Immobili posseduti dai coniugi in regime di comunione legale

1. A prescindere dalla quota di possesso risultante dall'atto di acquisto, i coniugi in regime di comunione legale sono soggetti passivi dell'imposta nella misura del cinquanta per cento.
2. È fatta salva la diversa percentuale prevista in sede di comunione legale ai sensi dell'art. 210 del Codice Civile.

CAPO III - BASE IMPONIBILE

Articolo 10 - Base imponibile IMU

1. La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge 214/2011.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, come individuati e disciplinati al successivo articolo 18, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del precedente comma 2, il comodante deve attestare il possesso dei requisiti richiesti a mezzo modello di dichiarazione.

Articolo 11 - Fabbricati iscritti in catasto

1. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno

d'imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C2 (Depositi), C6 (Garage) e C7 (Tettorie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A10 (Uffici e Studi privati);
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (Strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C3 (Laboratori per arti e mestieri), C4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A10 (Uffici e Studi privati) e D5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione);
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (Categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1 (Negozi e botteghe).

Articolo 12 - Fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DLgs 504/1992, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore su cui applicare l'imposta è determinato all'inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno i coefficienti di aggiornamento definiti con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 13 - Fabbricati rurali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, commi 14, lett. d-bis, 14-bis e 14-ter del DL 201/2011, sono soggetti all'imposta anche i fabbricati rurali ad uso abitativo, come individuati dal comma 3 dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 2004, n. 133, ancorché non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano.
2. I fabbricati rurali di cui al comma 1 sono soggetti ad IMU secondo le stesse modalità e nella stessa misura in cui lo è ogni altra unità abitativa. Pertanto, beneficeranno della non applicazione dell'imposta prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze solo nel caso in cui il soggetto passivo, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente.
3. Non è dovuta l'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come individuati dal dall'art. 9, comma 3-bis, del DL 557/1993.

Articolo 14 - Terreni agricoli

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), del DLgs 504/92, sono esenti dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli, in quanto il Comune di Potenza è ricompreso nell'elenco dei comuni montani di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

Articolo 15 - Aree edificabili

1. Per le aree fabbricabili, come individuate dal vigente Regolamento Urbanistico della Città di Potenza e dal comma 6 dell'art. 5 del DLgs 504/1992, la base imponibile è costituita dal

valore venale in comune commercio dell'area alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione, così come definito al successivo articolo 20.

CAPO IV - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITÀ FISCALE

Articolo 16 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Ferme restando le esenzioni di cui ai precedenti articoli 13, comma 3, e 14, comma 1, sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del Dlgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili ubicati nel Comune di Potenza posseduti, in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, dallo Stato, dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Potenza, dallo stesso Comune di Potenza, dalla Comunità Montana Alto Basento, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, nonché dagli enti del servizio sanitario nazionale, purché destinati esclusivamente ai rispettivi compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le ulteriori esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del Dlgs 504/1992.
3. I soggetti possessori degli immobili di cui ai precedenti commi 1 e 2, per usufruire dell'esenzione prevista, devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine stabilito per il versamento del saldo per l'anno di riferimento, apposita dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, con indicazione per ciascuna unità immobiliare dell'ubicazione, dei dati catastali e dell'attività in essa esercitata.
4. È fatto obbligo di comunicare, entro 90 giorni dall'intervenuta variazione, la successiva destinazione dell'immobile a finalità diverse da quelle che danno diritto all'esenzione di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5. Sono altresì esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per usufruire dell'esenzione, le imprese di costruzioni devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine stabilito per il versamento del saldo per l'anno di riferimento, apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal rappresentante legale, con indicazione per ciascuna unità immobiliare dell'ubicazione e dei dati catastali e con attestazione di non locazione e non utilizzo.
6. Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. A tal fine il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva, predisposta ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia del contratto, entro il termine di versamento del saldo dell'anno in cui l'agevolazione trova applicazione. La dichiarazione ha effetto a partire dall'anno in cui risulta regolarmente presentata e fino al termine del contratto, salvo modifiche da comunicare all'Ufficio Tributi entro 90 giorni dall'intervenuta variazione.

Articolo 17 - Fabbricati parzialmente costruiti

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedenti, dalla data di effettivo utilizzo o dalla data di presentazione della domanda di accatastamento.
2. La superficie dell'area sulla quale è in corso la restante parte della costruzione è ridotta, ai

fini del calcolo dell'imposta dovuta per aree edificabili, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita e autonomamente assoggettata a imposizione come fabbricato.

Articolo 18 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile prevista dall'art. 13, comma 3, lettera b), del D.L. 201/2011, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
 - a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
3. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopra citate o che siano di fatto utilizzati.
4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata:
 - a) mediante perizia dell'Ufficio tecnico comunale, richiesta dalla parte interessata, con spese a carico del contribuente, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove già esista agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale l'accertamento dell'inagibilità o inabitabilità dell'immobile; in caso contrario, ovvero quando non esista accertamento presso l'Ufficio Tecnico Comunale, la richiamata dichiarazione sostitutiva dovrà essere necessariamente corredata da apposita consulenza tecnica di parte giurata attestante l'inagibilità o inabitabilità.
5. La riduzione della base imponibile opera a far data dalla presentazione della richiesta di perizia ovvero, dal giorno in cui gli interessati fanno pervenire all'Ufficio Tributi del Comune la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera b) del comma precedente.
6. La dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 4, lett. b), ha effetto anche per gli anni successivi, salvo il caso di variazione delle condizioni di inagibilità o inabitabilità da comunicarsi entro 90 giorni.

Articolo 19 - Determinazione delle aliquote

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del DL 201/2011, l'aliquota base dell'Imposta Municipale Propria è fissata allo 0,76 per cento, con possibilità per il Comune, in sede di deliberazione delle aliquote, di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,3 punti percentuali.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 7, del DL 201/2011, l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, con possibilità per il Comune, in sede di deliberazione delle aliquote, di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
3. Ai sensi dell'art. 13, commi 9 e 9-bis, del DL 201/2011, il Comune, in sede di

deliberazione della aliquota, ha facoltà di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 DPR 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

4. La facoltà del Comune di variare le aliquote ai sensi dei precedenti commi 1 e 3 è esclusa per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Per tali fabbricati, le cui modalità di pagamento sono disciplinate nel successivo articolo 28, il Comune ha solo la possibilità di aumentare l'aliquota base fino allo 0,3 per cento.
5. **(Soppresso)**
6. Il diritto all'aliquota agevolata eventualmente deliberata dal Comune in attuazione delle facoltà di cui al precedente comma 3, si rileva da apposita dichiarazione sostitutiva, predisposta dal contribuente ai sensi del citato DPR 445/2000 e presentata entro il termine di versamento del saldo dell'anno in cui l'agevolazione è deliberata. Tale dichiarazione, in caso di conferma dell'aliquota agevolata, ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi a quello di presentazione, salvo modificazione delle condizioni che danno diritto all'agevolazione da comunicare all'Ufficio Tributi entro 90 giorni dall'intervenuta variazione.

Articolo 20 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del Dlgs 504/92, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli minimi che saranno stabiliti con apposito provvedimento deliberativo della Giunta Comunale, da graduare in funzione dello stato di attuazione dei singoli strumenti urbanistici ai fini dell'effettiva edificazione dei suoli.
2. La determinazione del valore venale dell'area dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
 - a) zona territoriale di ubicazione;
 - b) indice di edificabilità;
 - c) destinazione d'uso consentita;
 - d) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
 - e) prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. I valori minimi determinati dalla Giunta ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere derogati dall'Ufficio Tributi, ai fini dell'accertamento IMU di singole terreni edificabili, allorquando tali valori risultino inferiori a quelli desumibili per i medesimi terreni da atti pubblici o privati.
4. I valori stabiliti dalla Giunta si intendono confermati di anno in anno, qualora, entro la data stabilita per l'approvazione delle aliquote IMU, non si deliberi diversamente.

Articolo 21 - Abitazione principale

1. L'IMU non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, fatta eccezione per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze.
2. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano, comunque, su un solo immobile.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo, deliberato dal comune in misura non inferiore a 200 euro, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le previsioni dettate in favore dei titolari di abitazione principale si estendono anche al coniuge non assegnatario dell'ex casa coniugale, relativamente ad altra abitazione di cui sia titolare, nella quale dimori abitualmente e risieda anagraficamente.
5. L'IMU non si applica, altresì, alle ulteriori fattispecie espressamente individuate nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

Articolo 22 - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o ubicate in altro edificio o complesso immobiliare, nel limite massimo di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'agevolazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora abitualmente e risiede anagraficamente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Resta fermo che la detrazione di cui al comma 3 del precedente articolo 23 spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi l'agevolazione nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza sull'abitazione principale.
4. L'acquisizione o la perdita del requisito di pertinenza dell'abitazione principale deve essere comunicata attraverso la presentazione all'Ufficio Tributi di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritta esclusivamente dal titolare del diritto reale sull'immobile. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per il versamento del saldo d'imposta per l'anno di riferimento e ha effetto anche per gli anni successivi, salvo il caso del venir meno dei requisiti richiesti da comunicarsi entro 90 giorni.

Articolo 23 - Alloggi dell'ATER

1. L'IMU è dovuta anche per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER, ovvero dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'ATER, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Per le unità immobiliari di cui al precedente comma l'imposta va calcolata applicando l'aliquota di base di cui al precedente articolo 19, comma 1, o l'eventuale diversa aliquota deliberata dal comune per tale fattispecie, sottratto l'importo della detrazione prevista dal precedente articolo 21, comma 3, per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Articolo 24 - Assimilazioni all'abitazione principale

1. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità abitativa posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Il Comune considera altresì adibita ad abitazione principale anche l'unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

CAPO V - NORME ANTIELUSIVE

Articolo 25 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, in favore degli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del Testo unico delle imposte sui redditi, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati direttamente, siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione di cui al comma precedente opera limitatamente agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di una delle attività indicate nella lettera i) richiamata al precedente comma. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Ai fini di cui al precedente periodo, nel caso in cui non sia possibile procedere all'accatastamento della frazione di unità dove si svolge l'attività non commerciale, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione, come previsto dal comma 3 dell'art. 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 719, della Legge 147/2013 e ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del Dlgs 504/92, gli enti non commerciali presentano specifica dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo modalità approvate con apposito decreto ministeriale.
4. Il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dagli enti non commerciali, esclusivamente a mezzo modello F24, in tre rate di cui le prime due, d'importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro i termini ordinari di versamento dell'acconto e del saldo e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Articolo 26 - Aree possedute da coltivatori diretti

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

CAPO VI - VERSAMENTI E RISERVA STATALE

Articolo 27 - Modalità di effettuazione dei versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È tuttavia consentito effettuare entro il 16 giugno il versamento in un'unica soluzione dell'imposta dovuta per l'intero anno.
2. L'imposta deve essere corrisposta mediante modello di pagamento F24, ovvero tramite apposito bollettino postale.
3. L'importo da versare dovrà essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 o del bollettino postale utilizzato.
4. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare, comprensiva sia della quota comunale che di quella riservata allo Stato, calcolata per l'intero anno e per tutti gli immobili posseduti, è, una volta effettuato l'arrotondamento, inferiore a 8 euro.
5. Sulle somme dovute per imposta, non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale corrente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 28 - Quota d'imposta riservata allo Stato

1. Ai sensi della lettera f) del comma 380 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservato allo Stato il solo gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
2. Per gli immobili di cui al precedente comma 1, i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento. In tal caso il maggior gettito è destinato al Comune.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui al precedente articolo 27.

TITOLO II - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CAPO I - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 29 - Individuazione dei servizi indivisibili

1. La TASI è la componente della IUC destinata alla copertura dei costi dei seguenti servizi

indivisibili erogati dal Comune:

- a) illuminazione pubblica;
 - b) manutenzione delle strade;
 - c) polizia locale.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

Articolo 30 - Presupposto impositivo TASI

1. Presupposto del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, come definite ai sensi dell'IMU, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, purché non classificate nelle categorie catastali A1, A8 A9.
2. Sono assoggettate a TASI anche le unità immobiliari per le quali non si applica l'IMU, ovvero gli immobili esentati dal pagamento dell'IMU, fatti salvi i casi in cui il presente regolamento non preveda ai fini TASI una specifica ipotesi di esclusione o di esenzione.
3. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

Articolo 31 - Soggetti passivi TASI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari indicate al precedente articolo 30.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La percentuale della TASI posta a carico dell'occupante è definita dal Consiglio Comunale nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo, nella misura compresa tra 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. Qualora l'immobile sia oggetto di contratto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nelle ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI per i locali e le aree scoperte, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.

CAPO II - BASE IMPONIBILE, ALIQUOTE E VERSAMENTI

Articolo 32 - Base imponibile TASI

1. La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, come disciplinata dall'art. 13 del Decreto Legge 201/2011.
2. Per i fabbricati, ivi compresi l'abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, il valore su cui applicare l'aliquota TASI è determinato secondo le modalità definite nei precedenti articoli 10, 11 e 12.
3. Per la determinazione della base imponibile TASI delle aree edificabili occorre far riferimento ai criteri di quantificazione del valore di mercato come definiti ai precedenti articoli 15 e 20.

Articolo 33 - Determinazione aliquote TASI

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge 147/2013, l'aliquota di base del Tributo per i servizi indivisibili è pari allo 0,1 per cento, con possibilità per il Comune, in sede di deliberazione delle aliquote, di modificare detta percentuale in aumento, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento dell'imposta.
2. In ogni caso, la somma dell'aliquota TASI deliberata dal Comune ai sensi del precedente comma e dell'aliquota IMU non può risultare superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita per la medesima tipologia dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
3. Per l'anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può eccedere lo 0,25 per cento.
4. ***I comuni che hanno deliberato di confermare per l'anno 2016 la maggiorazione della TASI prevista dal comma 677 dell'articolo 1 della legge 147/2013, possono continuare a mantenere tale maggiorazione anche per l'anno 2017, con espressa deliberazione del consiglio comunale.***
5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere lo 0,1 per cento.
6. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento, con possibilità di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Articolo 34 Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dalla TASI, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili ubicati nel Comune di Potenza posseduti, in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, dallo Stato, dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Potenza, dallo stesso Comune di Potenza, dalla Comunità Montana Alto Basento, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, nonché dagli enti del servizio sanitario nazionale, purché destinati esclusivamente ai rispettivi compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le ulteriori esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del Dlgs 504/1992.
2. AI fini dell'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lett. i), del Dlgs 504/1992, trovano applicazione le disposizioni dettate ai fini IMU dall'articolo 25 del presente Regolamento.

3. Per gli immobili utilizzati in qualità di mero detentore o occupante dai medesimi soggetti di cui al comma 1 risulta comunque dovuta la quota TASI deliberata a carico degli occupanti ai sensi del precedente articolo 31, comma 3.
4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento. La dichiarazione sostitutiva presentata ai fini IMU, ai sensi del comma 6 del precedente art. 16, ha effetto anche per la TASI.

Articolo 35 - Versamenti

1. La TASI è dovuta per anni solari ed è calcolata proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni è computato per intero. Analogo computo è effettuato in relazione alle agevolazioni e alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
3. Il versamento del tributo è effettuato direttamente dal contribuente mediante modello di pagamento F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, aventi le stesse scadenze fissate per l'IMU. La prima rata, con scadenza 16 giugno, è pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate per l'anno precedente. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre, è calcolata a saldo dell'importo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 8,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua e riferito, distintamente, sia al possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
6. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO III - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO I - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 36 - Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di

smaltimento.

3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'articolo 1, commi da 641 a 668, della legge 147/2013, come modificata dal Decreto Legge n. 18/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 02/05/2014, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal presente titolo.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667-668 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147 del 27/12/2013.
5. La tariffa della tassa rifiuti (di seguito denominata "TARI"), ai sensi del comma 651 della citata legge n. 147 del 27/12/2013, si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

Articolo 37 - Presupposto oggettivo della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento.
A tal fine, si considerano imponibili:
 - a) tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
 - b) i vani secondari o accessori di quelli indicati alla precedente lett. a) (ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (rimesse, autorimesse, ecc);
 - c) le aree scoperte (considerando tali anche quelle coperte da tettoie e aperte su almeno un lato) a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, delle aree scoperte adibite a verde e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività, quali, a titolo esemplificativo, posteggi/parcheggi, sale da ballo all'aperto, distributori di carburante, cinema, banchi di vendita all'aperto, aree destinate a carico e scarico delle merci, aree destinate al ricovero degli automezzi.
2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Va computata come imponibile anche la superficie occupata da eventuali arredi, banchi di esposizione, banchi di vendita merci, ecc. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.
5. La presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 38 - Servizio di igiene urbana

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
3. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, il tributo sui rifiuti è dovuto in proporzione al solo periodo di svolgimento del servizio.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Articolo 39 - Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 40 - Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 41 - Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché la cessazione sia debitamente e tempestivamente dichiarata.

Articolo 42 - Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari delle altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 646, della Legge 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, l'Ufficio Tributi, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

Articolo 43 - Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 652, della Legge 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.
2. La commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

3. Le tariffe sono quantificate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
4. Le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norma statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. Nel rispetto del principio comunitario «chi inquina paga», nella modulazione della tariffa relativa alle utenze domestiche sono previste riduzioni per la raccolta differenziata.
5. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti negli archivi comunali all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni intervenute durante l'anno si utilizzano comunque le tariffe stabilite per l'anno in corso.
6. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
8. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.

Articolo 44 - Piano Finanziario

1. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al precedente articolo 43 comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
2. Al Piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

Articolo 45 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e per utenze non domestiche.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e

non domestiche secondo criteri razionali. Il provvedimento di determinazione del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche, indicando il criterio adottato.

4. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di deposito (box, posti auto, cantine, soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle stesse, non utilizzati o non accessori/pertinenziali ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche; le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e aree.
5. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti tiene conto dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A) del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività indicate nell'allegato A) viene effettuata, di regola, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, desumibile dalla visura camerale, dal "SIATEL" dell'Agenzia delle Entrate o da altri elementi, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
7. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici asservite alla medesima attività: in particolare i depositi, gli uffici e i locali accessori o pertinenziali al servizio delle attività economiche di qualsiasi tipo seguono la medesima misura tariffaria delle attività stesse, anche se ubicati in altra sede.
8. La tariffa prevista per le attività artigianali o industriali si applica solo sulla superficie ove avviene in senso stretto la produzione artigianale o industriale (laboratori) e sui relativi depositi ad essa collegati funzionalmente. Per gli altri locali (vendita, esposizione), si applica la tariffa prevista per la relativa categoria.
9. Per le attività per le quali è prevista una specifica categoria (palestre, impianti sportivi, discoteche, etc.) si applica la corrispondente tariffa, anche se le attività stesse sono esercitate sotto forma di associazione.
10. Qualora l'attività di odontotecnico sia esercitata nei locali di uno studio dentistico, si applica la tariffa corrispondente alla categoria degli studi professionali. In caso diverso, qualora il locale è adibito solo ed esclusivamente a laboratorio odontotecnico, si applica la categoria del laboratorio (cat. 21).
11. La categoria "esposizione, autosaloni" si applica alle attività espositive e di vendita con superficie complessiva pari o superiore a 400 mq.
12. Alle aree scoperte operative si applica la tariffa corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti la superficie tassabile si determina nella misura del 50% della superficie complessiva.
13. Alla sola unità abitativa posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi.

Articolo 46 - Utenze domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti di tutti i nuclei familiari riferibili alla medesima utenza.
2. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, le utenze domestiche sono suddivise in:
 - a. Utenze domestiche residenti;
 - b. Utenze domestiche non residenti.
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici della popolazione.
4. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri permanenti presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente, salvo i casi di abitazioni con unico occupante, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e previa richiesta dell'interessato. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.
6. Per le variazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 si applicano le disposizioni contenute nei successivi commi 11 e 12 del presente articolo.
7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte di nuclei familiari residenti nel territorio comunale, le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche e per le utenze domestiche prive di un nucleo familiare residente (es: deceduti) la quantificazione del numero dei componenti il nucleo familiare dipende dalla superficie dell'alloggio, secondo il seguente prospetto:

Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti

Superficie		
Da mq.	A mq.	N° Componenti
0	60	1
61	120	2
Oltre 120		3

8. (Soppresso)
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo avere trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non

locate, la quantificazione del numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, secondo i criteri del precedente comma 7.

11. Per le utenze domestiche residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici della popolazione alla data del primo gennaio di ciascun anno o, per le nuove utenze, dalla data di inizio delle stesse. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno sono efficaci dal **primo gennaio dell'anno successivo a quello dell'intervenuta variazione**.
12. **(Soppresso)**
13. ***Per le abitazioni detenute dal personale delle Forze armate in servizio presso la città di Potenza, con obbligo di residenza in caserma ovvero residente con il proprio nucleo familiare presso altro comune, il numero degli occupanti, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 7, si considera pari ad 1, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione di apposita dichiarazione debitamente documentata.***

Articolo 47- Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1., All. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
3. Ai locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle civili abitazioni, si applica solo la quota fissa della tariffa calcolata sulla base di un occupante. Le stesse unità immobiliari si considerano utenze domestiche con un solo occupante e soggette, quindi, alla sola quota fissa se condotte da persone fisiche prive di utenze abitative nel territorio comunale o da persone giuridiche, a condizione che i medesimi luoghi non siano utilizzati ai fini dello svolgimento di una'attività economica.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa (parametri Ka e Kb) sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 48 -Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, All. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, All.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 49 - Tributo giornaliero

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Comune, ovvero al concessionario del relativo servizio.
7. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente a sanzione, interessi ed accessori.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 50 -Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

CAPO II - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 51 - Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente accertabili in base ad elementi obiettivi di diretta rilevazione o ad idonea documentazione.
2. Presentano tale caratteristica, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;

- c) parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile (quali ad esempio scale, portoni di ingresso, vestiboli, portici, cortili, ecc.). Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono soggette a tassazione, invece, i locali adibiti a servizi (bagni, spogliatoi, uffici, ecc.) o comunque destinati ad uso diverso anche se inseriti nel complesso sportivo, nonché le parti destinate all'utilizzazione da parte del pubblico;
 - e) abitazioni prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcuna utenza (luce, gas, acqua), escluse le superfici pertinenziali relative a depositi, garage, box e ai locali elencati alla precedente lettera b) con altezza superiore a metri 1,50. In caso di distacco della sola utenza elettrica, pur in presenza di mobilio, l'abitazione è soggetta a tassazione con la tariffa prevista per le pertinenze abitative. Le unità immobiliari censite nel catasto edilizio urbano con una categoria diversa dalle abitazioni, seppure vuote e prive di ogni utenza, sono soggette a tassazione con la tariffa prevista per le pertinenze abitative;
 - f) fabbricati danneggiati, non utilizzabili, in ristrutturazione, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione.
3. Non sono soggette alla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie:
 - a) a locali adibiti a civili abitazioni (terrazze esterne e scoperte, balconi, posti auto all'aperto);
 - b) a locali diversi dalle civili abitazioni (parcheggi gratuiti per clienti).
 4. Non sono soggette alla tassa le aree adibite a verde.
 5. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenza escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 52 - Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) i locali o aree utilizzati in via permanente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, ivi comprese le sacrestie e i locali utilizzati per attività di catechesi, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.
2. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione di cui alla lettera a) del precedente comma, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita dichiarazione, con effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Articolo 53 - Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono altresì computate le superfici relative a magazzini di materie di prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive di rifiuti speciali. Rimangono invece assoggettati a tassazione ordinaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale d'attesa, corridoi e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
2. La superficie tassabile di cui al comma 1, viene così determinata:
 - a) **lavanderie e tintorie:** viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata da macchine per il lavaggio dei capi;
 - b) **officine per riparazione di auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto:** viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata da ponti o fosse destinate alla manutenzione dei veicoli o al cambio dell'olio, alla sostituzione delle batterie.
 - c) **autocarrozzerie, verniciatori in genere:** viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata dalla cabina forno, dai banchi di trazione;
 - d) **officine meccaniche, officine di carpenteria metallica:** viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata dai macchinari di produzione o comunque l'area destinata in senso stretto alla lavorazione;
 - e) **tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici:** viene esclusa dalla tassa la superficie delle sale di lavorazione tipografica (composizione e stampa) e la superficie della sala di sviluppo e stampa;
 - f) **stabilimenti industriali:** va esclusa dal computo della tassa la superficie destinata stabilmente alla lavorazione e produzione industriale, sempre che i rifiuti prodotti non siano stati, con apposita delibera comunale, assimilati agli urbani. Restano comunque assoggettati a tassazione piena, in base alla categoria di appartenenza, i locali e le superfici degli stabilimenti industriali adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi e servizi in genere, anche se dette superfici siano ubicate all'interno degli stessi locali dove si svolge l'attività produttiva.
 - g) **distributori di carburanti:** sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:
 - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
 - i parcheggi gratuiti ad uso dei clienti;Sono, di regola, soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
 - h) **macellerie:** viene esclusa dalla tassa la superficie destinata all'attività di macellazione e di lavorazione delle carni. Va computata, invece, la superficie delle restanti parti della macelleria, ossia l'area destinata alla vendita, i locali adibiti ai servizi (spogliatoi, servizi igienici, ecc.);
 - i) **studi medici, dentistici, veterinari, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi:** sono escluse dal computo della superficie tassabile l'ambulatorio di visita e di analisi. Di contro va computata la superficie delle restanti parti dell'insediamento,

quali la sala d'attesa, i servizi igienici, i corridoi, ecc.

- j) **ospedali e cliniche:** sono escluse dalla tassazione le sale operatorie, gli ambulatori di visita e di analisi, laboratori di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, ed in generale gli altri locali in cui l'attività sanitaria implichi la formazione di rifiuti pericolosi, infettivi. Sono, invece, soggetti alla tassa i locali ove non si esercitano attività sanitarie, quali gli uffici amministrativi e tecnici, i locali utilizzati dal personale, le sale di attesa e le stanze di semplice degenza, le mense, i corridoi, ecc.
 - k) **estetiste:** viene esclusa dalla tassazione la superficie utilizzata come sauna e quella utilizzata in via esclusiva per le cerette;
 - l) **parrucchieri:** viene esclusa dalla tassazione la superficie utilizzata per la preparazione di tinture, di polveri decoloranti, di prodotti per permanenti e comunque di qualsiasi altro materiale classificato come rifiuto speciale.
3. L'elencazione delle attività di cui al comma 2 ha carattere esemplificativo. Per situazioni in essa non contemplate, si fa ricorso a criteri di analogia.
4. Nel caso in cui non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali non assimilati, a causa delle particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività o perché le operazioni non sono esattamente localizzate, si applica una riduzione del 40 per cento sulla superficie dei locali su cui l'attività produttiva o di lavorazione viene svolta, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini e depositi non funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di rifiuti speciali, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono rifiuti speciali.
5. Per beneficiare della detassazione o della riduzione d'imposta di cui al presente articolo, i produttori di rifiuti speciali debbono presentare specifica richiesta nei termini ordinariamente previsti per la dichiarazione IUC, fissati al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio della detenzione o della intervenuta variazione. In questo caso l'eventuale detassazione o riduzione decorre dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il predetto termine, la richiesta di detassazione produce effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della domanda.
6. La richiesta di cui al comma precedente deve contenere:
- a) l'indicazione del ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - b) l'indicazione dei quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, con allegata documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate di un quantitativo congruo di rifiuti speciali, le fatture relative al conferimento congrue rispetto ai quantitativi e alla tipologia di rifiuti speciali conferiti, nonché l'attestazione del pagamento delle stesse fatture;
 - c) una planimetria dei locali, con indicazione delle superfici, delle destinazioni d'uso e delle tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.
7. Il contribuente è obbligato a denunciare qualsiasi variazione che incida sulla determinazione della superficie tassabile. L'Ufficio Tributi, può, in ogni caso, richiedere annualmente copia del contratto di smaltimento.
8. La detassazione non può in alcun modo essere concessa se i rifiuti speciali sono dichiarati assimilati agli urbani in base a norme di legge o a provvedimenti adottati dal Comune.

Articolo 54 - UTENZE NON DOMESTICHE - Riduzione per avvio a riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Alle utenze non domestiche che avviano al riciclo, tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani in base a norme di legge o a provvedimenti adottati dal Comune, sarà applicata una riduzione del tributo, nella quota variabile, determinata in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, tenuto conto che i costi fissi e generali del servizio, i costi dei servizi collettivi o comuni e i costi d'investimento coperti dalla tassa devono rimanere, sia pure in parte, anche a carico dei predetti produttori.
2. Ai fini di cui al comma precedente, in sede di deliberazione delle tariffe, si da atto delle differenti voci di costo del servizio e del rapporto percentuale esistente tra l'ammontare dei costi variabili e il totale complessivo dei costi del servizio.
3. La riduzione è concessa a consuntivo, mediante sgravio parziale della tassa richiesta, quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo.
4. Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo, entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la richiesta di riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale siano indicate, relativamente all'anno precedente, la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviata al riciclo, nonché la percentuale di questi ultimi rispetto al totale dei rifiuti speciali assimilati prodotti;
 - b) copia dei registri di carico e scarico previsti dal DM 1 aprile 1998, n. 148;
 - c) copia delle bolle di accompagnamento e delle fatture **quietanzate** che il riciclatore emette a carico del produttore per avviare i rifiuti al riciclo;
 - d) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo.
5. ***La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 70 per cento della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo e la produzione complessiva potenziale ottenuta moltiplicando la superficie tassabile per il coefficiente Kd, di cui al punto 4.4, All.1, del DPR 158/1999, applicato nell'anno di riferimento per la specifica categoria di attività svolta.***
6. ***La riduzione tariffaria spettante è comunicata al contribuente, unitamente al provvedimento di sgravio, entro il termine di 180 giorni dalla richiesta.***

Articolo 55 - Riduzione per il compostaggio

1. A favore delle utenze domestiche, delle imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico, è concessa una riduzione del tributo pari al 10% della quota variabile della tariffa.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e alla documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composter.
3. L'istanza produce i suoi effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione al protocollo del Comune ed ha effetto anche per le annualità

successive, salvo modifiche da comunicare tempestivamente.

4. A seguito della presentazione dell'istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.

Articolo 56 - Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

(ABROGATO)

Articolo 57 - Riduzione per parrocchie ed organizzazioni di volontariato

(ABROGATO)

Articolo 58 - Agevolazioni per disagio economico e sociale

1. In favore dei nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio economico-sociale, rilevate mediante il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), così come disciplinato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, è prevista una riduzione tariffaria, nella quota fissa e variabile, dell'80%, per i soli locali destinati ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
2. La riduzione di cui al comma precedente trova applicazione in presenza di un indicatore ISEE compreso fra zero e 2.500,00 Euro. Tale limite ISEE è elevato a 5.000 Euro in caso di nuclei familiari con uno o più componenti con invalidità pari al 100%.
3. Per beneficiare della suddetta agevolazione, l'interessato deve presentare all'Ufficio Servizi Sociali comunale, dal 1° gennaio al 31 luglio di ogni anno, apposita richiesta scritta, a cui deve essere allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare relative all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - b) eventuale certificato di invalidità pari al 100%, rilasciato da competenti servizi sanitari pubblici;
 - c) copia di un documento di riconoscimento del richiedente (in caso di invio della domanda a mezzo posta).
4. Ricorrendo i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti, la riduzione tariffaria trova applicazione con riferimento all'intero anno in cui la richiesta è stata presentata e per poterne beneficiare anche per gli anni successivi è necessario riproporre l'istanza di anno in anno.
5. La riduzione tariffaria disciplinata dal presente articolo non è cumulabile con altre agevolazioni previste dal presente regolamento, per cui, in presenza delle condizioni che danno diritto ad altre agevolazioni, sarà applicata d'ufficio quella più favorevole per il contribuente.
6. In casi eccezionali, pur in presenza di un ISEE superiore ai limiti previsti nei commi precedenti, ricorrendo condizioni di gravissimo disagio economico-sociale, in base alla valutazione degli assistenti sociali, su richiesta scritta e motivata del Dirigente dell'Unità di Direzione Servizi Socio-Assistenziali, saranno concesse le stesse riduzioni previste nei commi precedenti.
7. L'agevolazione di cui al presente articolo è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Articolo 59 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Ai fini dell'applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio si individuano:
 - una zona perimetrata entro la quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e sono erogati tutti i connessi servizi ambientali di spazzamento, disinfestazione, neve, centro raccolta, ecc.;
 - una zona esterna al perimetro di raccolta, costituita da tutti i centri frazionali e dai nuclei abitativi più significativi, in cui il servizio è di fatto attuato, in quanto la distanza dal più vicino contenitore è inferiore o uguale al limite di 500 metri previsto come distanza massima per la collocazione dei contenitori all'interno della zona perimetrata dall'articolo 9 del Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - una zona esterna al perimetro di raccolta in cui il servizio è da ritenersi non attuato, in quanto la distanza delle utenze dal contenitore più vicino ubicato all'interno del perimetro di raccolta o della zona di fatto servita è superiore a 500 metri.
2. La TARI è dovuta al 100% nelle zone del territorio comunale situate all'interno del perimetro di raccolta, così come individuato con deliberazione consiliare n. 347/92 e successive modifiche ed integrazioni, qualunque sia la distanza dal più vicino contenitore e fermo restando quanto previsto al successivo articolo 53 in caso di mancato rispetto della distanza massima di collocazione dei contenitori.
3. Per le unità immobiliari situate all'esterno della zona perimetrata, la TARI è dovuta, nella quota fissa e variabile, nella misura del:
 - 100% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è inferiore o uguale a 500 metri;
 - 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri.
4. **(Soppresso)**
5. Per la finalità di cui al precedente comma 3, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/possesso o di variazione, disciplinata al successivo articolo 61, nel qual caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
7. Le tariffe ridotte di cui al presente articolo non sono cumulabili con le altre riduzioni previste dal presente regolamento; in caso di concorso si applica la riduzione più elevata.

Articolo 60 - Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento circa la distanza massima di collocazione dei contenitori, la capacità minima che gli stessi devono assicurare o la frequenza della raccolta, la tariffa è ridotta, nella quota fissa e variabile, dell'80%.
2. Il beneficio è concesso previa presentazione all'Ufficio Tributi comunale di formale e motivata diffida dell'utente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio. La diffida è trasmessa tempestivamente al Gestore del

servizio di Nettezza Urbana che, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, comunica all'Ufficio Tributi comunale l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione. Ove il Gestore del servizio non provveda nel predetto termine di sessanta giorni a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi della diffida, si procederà all'applicazione della riduzione di cui al comma precedente.

L'abbattimento del tributo è altresì concesso nel caso in cui, per le utenze ubicate all'interno del perimetro di raccolta, la distanza massima di 500 metri prevista per il posizionamento dei cassonetti dall'articolo 9 del regolamento di servizio non possa essere rispettata per motivi di sicurezza, di igiene, o per impedimenti di natura tecnica, debitamente certificati dal soggetto gestore del servizio di nettezza urbana.

3. La medesima riduzione prevista al comma 1 è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La riduzione è limitata al solo periodo di interruzione del servizio ed è subordinata alla presentazione all'Ufficio Tributi da parte del contribuente di formale e documentata richiesta di sgravio o rimborso.
4. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui ai precedenti commi, le violazioni denunciate dal contribuente devono essere continue, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio, ovvero dalla presenza di cantieri edili.
5. La riduzione di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le altre riduzioni previste dal presente regolamento; in caso di concorso si applica la riduzione più elevata.

CAPO III - DENUNCIA E RISCOSSIONE

Articolo 61 - Denuncia di inizio occupazione/detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che posseggono o detengono/occupano, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte devono presentare la dichiarazione IUC secondo le modalità e nei termini stabiliti al successivo articolo 66. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo. In quest'ultimo caso, i soggetti che posseggono o detengono i locali sono altresì tenuti a presentare la dichiarazione di cui al comma 1.
3. Qualora le condizioni di tassabilità mutino, il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali ed aree che comporti un maggior ammontare della tassa o che comunque influisca sull'applicazione e/o sulla riscossione del tributo; viceversa, le variazioni che danno luogo ad un minore ammontare della tassa possono essere dichiarate in ogni tempo e decorrono dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia.
4. In caso di cessazione del possesso e/o della detenzione di locali ed aree, il contribuente deve presentare apposita denuncia di cessazione, ai fini dell'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è presentata. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti nel Comune di Potenza, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata, a condizione che non sia scaduto il termine per la presentazione della denuncia di inizio

occupazione previsto dal primo comma del presente articolo. La denuncia di cessazione non è soggetta al termine di presentazione di cui al comma 1 e l'eventuale omissione non è sanzionabile. In caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione.

5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che detengono o conducono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
7. Ai fini di cui al comma precedente, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni, già responsabile del versamento della TARI ai sensi dell'articolo 40 del presente regolamento, di presentare all'Ufficio Tributi comunale, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, distinguendo i locali e le aree di uso comune da quelle in uso esclusivo e riportandone obbligatoriamente per ciascuno di essi riferimenti catastali e superfici. Tale comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo variazioni degli occupanti o detentori da comunicare nel medesimo termine.
8. L'Ufficio Tributi comunale può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.
9. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
10. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente Regolamento, quali, a titolo esemplificativo, le comunicazioni effettuate ai fini del cambio di residenza.

Articolo 62 - Riscossione della TARI

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito

del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento inviato ai contribuenti. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, l'Ufficio Tributi provvede ad emettere e notificare al contribuente atto formale di richiesta di pagamento o sollecito di pagamento, i cui importi sono riscossi in due rate, alle scadenze perentorie indicate nella medesima richiesta di pagamento.
5. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva da parte del Comune.
6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica della formale richiesta di pagamento di cui al precedente comma 5, l'Ufficio Tributi procede all'emissione di apposito atto di accertamento, come disciplinato al successivo articolo 67.

Articolo 63 - Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori ad € 8,00 per tutto l'anno e per tutti gli immobili detenuti o occupati, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, in relazione al quale si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Gli importi complessivamente dovuti dal contribuente sono determinati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Articolo 64 - Sgravio del tributo

1. Le denunce di cessazione e quelle di variazione degli elementi imponibili che comportano una diminuzione della TARI, fatto salvo l'accertamento sulla veridicità delle stesse da parte del Comune, danno diritto allo sgravio della tassa richiesta a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione delle denunce.
2. In caso di mancata presentazione nel corso dell'anno di cessazione o di variazione delle denunce di cui al comma 1, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione e/o di variazione dimostri, con atti aventi data certa, di non avere continuato il possesso e/o la detenzione dei locali e delle aree oggetto di denuncia.
3. Qualora il pagamento del tributo sia stato già assolto da altro contribuente subentrante nel possesso o nella detenzione dei locali e delle aree, lo sgravio di cui ai precedenti commi 1 e 2 potrà essere riconosciuto solo dopo la presentazione dell'apposita denuncia di cessazione o variazione e a decorrere dalla data in cui risulti assoggettabile a tassazione il contribuente subentrato, fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4 del presente articolo.
4. Lo sgravio del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi entro centottanta giorni dalla domanda del contribuente, da presentare, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data stabilita per la scadenza della prima rata dell'avviso di pagamento relativo all'annualità per la quale è richiesto lo sgravio ovvero, in caso di emissione del sollecito di pagamento ai sensi del comma 4 del precedente articolo 62, dalla relativa data di notifica.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento degli importi oggetto di

sgravio si procederà, nel medesimo termine di cui al comma precedente, a disporre anche il rimborso dell'importo non dovuto, ai sensi del successivo articolo 71.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI IMU, TASI E TARI

CAPO I - DICHIARAZIONI ACCERTAMENTO, SANZIONI E RIMBORSI

Articolo 65 - Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta unica comunale. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti relativi alle differenti componenti della IUC e ne dispone i rimborsi.

Articolo 66 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dell'Imposta Unica Comunale sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi del Comune la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione, a qualsiasi titolo, dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette variazioni.
3. Il soggetto che detiene i locali e le aree su cui si applica il tributo è sempre obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, sia che si tratti del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile, sia che si tratti di mero occupante. Nell'ipotesi di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione delle tre componenti dell'Imposta Unica Comunale. In particolare, l'occupante è tenuto a indicare i dati anagrafici del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile oggetto di dichiarazione, se soggetto diverso dalla sua persona, oltre a fornire le ulteriori informazioni riportate al successivo comma 5.
5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, dell'IMU e della TARSU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alle componenti IMU, TASI e TARI dell'Imposta Unica Comunale. Relativamente all'applicazione della TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU).
7. Nel caso di aree edificabili, ovvero di cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dagli atti catastali, ovvero di cespiti che non siano regolarmente e correttamente iscritti in Catasto, il possessore dell'immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale è comunque tenuto a presentare la dichiarazione IUC.
8. Fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente regolamento, nei casi di

esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, è altresì previsto l'obbligo della dichiarazione IUC a carico del soggetto beneficiario. Non è soggetta, invece, ad obbligo dichiarativo l'acquisizione o la perdita ai fini IMU e TASI del requisito di abitazione principale.

Articolo 67 - Azioni di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile dell'imposta può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi.
4. L'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. L'accertamento notificato ai sensi del precedente comma 4 può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come recepito dall'apposito regolamento comunale.

Articolo 68 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC si applica la sanzione del 30 per cento del tributo non versato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 67, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 69 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero nel diverso termine stabilito nel provvedimento di rateizzazione rilasciato ai sensi del successivo articolo 64, sono rimosse coattivamente sulla base dell'ingiunzione prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n.

639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e delle ulteriori norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2. L'ordinanza ingiunzione di cui al comma precedente deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 70 - Rateizzazioni

1. Il contribuente cui sia stato notificato un atto formale di richiesta di pagamento della TARI (c.d. sollecito di pagamento) come disciplinato al precedente articolo 62, comma 4, ovvero un atto di accertamento di cui al precedente articolo 67, può richiedere una dilazione di pagamento qualora non sia in condizione di far fronte al pagamento entro le scadenze previste per situazioni di temporanea obiettiva difficoltà.
2. Gli interessati devono presentare l'istanza di rateizzazione, nei seguenti termini:
 - a) entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata prevista nell'atto formale di pagamento della TARI;
 - b) ***entro i termini di pagamento previsti nell'atto di accertamento.***
3. L'istanza di rateizzazione deve necessariamente essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto notificato di cui si richiede la rateizzazione;
 - b) documento d'identità di chi presenta l'istanza;
 - c) per i contribuenti persone fisiche o titolari di ditte individuali, modello I.S.E.E (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) redatto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159;
 - d) per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, visura della Camera di Commercio rilasciata nei tre mesi antecedenti la presentazione dell'istanza, nonché copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione dell'istanza.
 - e) ***attestazione di versamento pari al 20 per cento dell'importo richiesto.***
4. L'accoglimento dell'istanza è subordinato alla dimostrazione da parte del contribuente della sussistenza di obiettive condizioni di difficoltà reddituale e patrimoniale, anche al fine di consentire all'ufficio, attraverso l'esame della documentazione prodotta, di effettuare una valutazione sulla determinazione del numero delle rate da accordare.
5. Per i contribuenti persone fisiche, il beneficio della rateizzazione è graduato in funzione delle situazione economica del contribuente rilevabile dal valore dell'ISEE e dell'importo complessivo da riscuotere, come di seguito specificato:
 - da 2 a 18 rate per valori ISEE compresi tra € 0 ed € 7.500, senza ulteriori condizioni;
 - da 2 a 18 rate per valori ISEE compresi tra € 7.501 ed € 20.000, solo per importi complessivi da riscuotere superiori ad € 1.000;
 - da 2 a 12 rate per valori ISEE superiori a € 20.000, solo per importi complessivi da riscuotere pari ad almeno il 15% del valore ISEE.
6. Per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, la rateizzazione può essere concessa solo per importi superiori ad € 1.000. Il beneficio è graduato in funzione dell'importo complessivo da riscuotere, tenuto conto delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio approvato, come di seguito specificato:
 - da 2 a 12 rate per importi complessivi da riscuotere compresi tra € 1.000 ed € 3.000;
 - da 2 a 18 rate per importi complessivi da riscuotere compresi tra € 3.001 ed € 12.000;
 - da 2 a 24 rate per importi complessivi da riscuotere superiori ad € 12.000.

7. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui accoglie ovvero respinge l'istanza di rateizzazione. In caso di esito positivo dell'istanza, il medesimo funzionario stabilisce il numero delle rate mensili in cui suddividere il debito e le relative scadenze in ragione dell'entità del debito stesso e delle possibilità di pagamento del debitore; quantifica inoltre gli interessi dovuti nella misura prevista dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza dell'atto alla data di scadenza di ogni singola rata.
8. Qualora il debito da dilazionare sia d'importo superiore a 10.000 Euro, il beneficio della rateizzazione **potrà essere subordinato** alla prestazione di idonea garanzia, costituita da fidejussione bancaria o assicurativa, per l'importo rateizzato comprensivo degli interessi, di durata pari a tutto il periodo della rateizzazione aumentato di sei mesi. La polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, rilasciata da istituto di credito o primaria compagnia assicurativa, deve essere prodotta dal contribuente entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento dell'istanza di rateizzazione, dovrà prevedere il pagamento, a prima richiesta, delle somme dovute, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune e dovrà espressamente riportare le seguenti clausole:
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - escussione parziale della polizza in ragione delle rate garantite.
- Nel caso in cui la rateazione non sia garantita da polizza fideiussoria o da fideiussione bancaria, il Comune, a garanzia del proprio credito, riscuote le rate attraverso l'addebito in conto corrente, tramite RID, cessione del quinto o ulteriori forme ritenute idonee.***
9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Il contribuente deve far pervenire all'Ufficio che ha disposto la rateizzazione copia dei versamenti effettuati entro i sette giorni successivi al pagamento. Nel caso di mancato pagamento alle scadenze previste ***di numero due rate, anche non consecutive***:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - l'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di inadempimento si procederà all'escussione dell'eventuale garanzia prestata;
 - il carico non può più essere rateizzato.
10. ***(Soppresso)***
11. Il beneficio della rateizzazione non può comunque essere accordato nei seguenti casi:
- qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero del credito;
 - qualora il contribuente abbia verso il Comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati.

Articolo 71 - Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di Imposta Unica Comunale, distintamente per ciascuna delle tre componenti IMU, TASI e TARI, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso, ovvero ne dispone il diniego, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. In caso di richiesta di chiarimenti/integrazioni da parte dell'Ufficio, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso fino alla data in cui risulta pervenuto il riscontro da parte del contribuente. Trascorsi 90 giorni senza

che il contribuente abbia fatto pervenire i chiarimenti/integrazioni richiesti, la pratica sarà archiviata.

3. Non sono effettuati rimborsi per un ammontare d'imposta inferiore a 8 euro per anno d'imposta.
4. Nel rispetto delle disposizioni dettate nei precedenti commi, il contribuente può, in alternativa al rimborso, richiedere che le somme versate e non dovute a titolo di Imposta Unica Comunale possano essere compensate con gli importi dovuti allo stesso titolo per gli anni successivi, ovvero a seguito di notifica di avvisi di accertamento. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Articolo 72 - Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

Articolo 73 - Interpello del contribuente

1. Le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello, nonché l'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione, sono disciplinate dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
2. L'organo comunale competente a rispondere all'istanza di interpello è il Funzionario responsabile dell'imposta.

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 75 - Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014. A decorrere dall'anno d'imposta 2014 non trova più applicazione il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con delibera del Consiglio comunale n. 135 del 4 settembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni.



CITTÀ DI POTENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC

ALLEGATO A

UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE DI ATTIVITÀ

Categoria DPR 158/99	Sottocategoria	Descrizione
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
	1a	Circoli privati e di ritrovo e di divertimento
	1b	Scuole da ballo
	1c	Scuole pubbliche e private
	1d	Autoscuole
	1e	Istituti di formazione
	1f	Istituti di educazione
	1g	Collegi
	1h	Convitti
2		Cinematografi e teatri
	2a	Locali destinati a congressi e convegni
3		Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
	3a	Esercizi pubblici di autorimesse
	3b	Rimesse di carri funebri
	3c	Spedizionieri
	3d	Corrieri Espresso
	3e	Aree e stazioni di servizio
	3f	Deposito mezzi linee trasporto urbano
	3g	Magazzino deposito di stoccaggio materiali edili senza vendita
	3h	Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'attività di spurgo, di disinfestazione, di trivellazione/perforazione, di distribuzione automatica di alimenti e bevande, di pulizia, ecc;
4		Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
	4a	Distributore di carburante
	4b	Palestre
	4c	Impianti sportivi
	4d	Campeggi

5		Stabilimenti balneari
6		Esposizioni, autosaloni
	6a	Esposizione e vendita di mobili , elettrodomestici, arredo bagno, ecc con superficie superiore a 400 mq.
7		Alberghi con ristorante
	7a	Locande
	7b	Pensioni
8		Alberghi senza ristorante
	8a	Locande
	8b	Pensioni
9		Case di cura e riposo
	9a	Istituti di assistenza
	9b	Caserme (ex cat. 2)
	9c	Carceri (ex cat. 2)
10		Ospedale
	10a	Cliniche private (ex cat. 10)
	10b	Laboratori analisi mediche e cliniche (ex cat. 10)
	10c	Centri di riabilitazione e di fisioterapia
11		Uffici, agenzie, studi professionali
	11a	Agenzie di viaggio
	11b	Agenzie e Istituti assicurativi
12		Banche ed istituti di credito
	12a	Istituti finanziari
13		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
	14a	Parafarmacia
	14b	Erboristeria
15		Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16		Banchi di mercato beni durevoli
	16a	Mercati: commercio al dettaglio di generi non alimentari
17		Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18		Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
	18a	Lavanderie
	18b	Attività di riparazione elettrodomestici
	18c	Vetraio

19		Carrozzeria, autofficina, elettrauto
	19a	Gommisti
20		Attività industriali con capannoni di produzione
21		Attività artigianali di produzione beni specifici
	21a	Laboratori fotografici
	21b	Laboratori odontotecnici
	21c	Laboratori grafici
	21d	Laboratori tipografici
	21e	Gelateria produzione
	21f	Pasticceria produzione
	21g	Panificio produzione (laboratorio)
	21h	Produzione Pasta fresca (laboratorio)
	21i	Laboratorio pizza al taglio
	21l	Pizzeria di solo asporto
22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,
	22a	Tavole calde e fredde (ex cat. 5)
23		Mense, birrerie, amburgherie
24		Bar, caffè, pasticceria
	24a	Gelateria somministrazione e vendita
	24b	Pasticceria somministrazione e vendita
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
	25a	Panificio (vendita)
26		Plurilicenze alimentari e/o miste
27		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28		Ipermercati di generi misti
29		Banchi di mercato genere alimentari
	29a	Mercati: commercio al dettaglio di generi alimentari, fiori e frutta
30		Discoteche, night-club
	30a	Sale da ballo
	30b	Discoteche
	30c	Sala da gioco
	30d	Sale scommesse
	30e	Bowling

L'elencazione delle sottocategorie indicate nel presente allegato ha carattere meramente esemplificativo. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alle categorie di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.